

Sent. N° 3212/18
R. G. N° 3733/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza

composta dai signori magistrati:
PERRA dr.ssa Flavia – Presidente
CONTE dr. Alfredo - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
nell'udienza di discussione del 12.9.2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 3733 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015

TRA

, con gli avv.t

appellante

E

INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA", con l'avv. I

appellato

NONCHE'

F.N.S.I. (FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA) con l'avv.

appellata

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3214/2015 del 23.3.2015.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In primo grado l' INPGI proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di di prestazioni dovute dal Fondo Integrativo contrattuale, oltre le spese di procedura.

La giornalista, a sostegno della ingiunzione, aveva sostenuto di avere diritto alla indennità c.d. "ex fissa" secondo l'ammontare azionato in monitorio [inizialmente regolata dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico all'articolo 27 (con relativa nota a verbale ed allegato G), e quindi, disciplinata dal verbale di accordo dell'8 giugno 1994 con il quale si procedeva alla stesura di un nuovo testo di

Convenzione e di Regolamento, per la gestione di forme previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti, quale è stata definita indennità c.d. "ex fissa"] e di avere conseguito detto diritto, alla stregua della disciplina vigente, in quanto aveva maturato presso la stessa azienda una anzianità sufficiente per il conseguimento del beneficio al momento della cessazione del rapporto di lavoro (31.1.2012).

Aveva fatto presente di avere avanzato domanda di liquidazione della provvidenza il 19.6.2012, poco dopo il proprio pensionamento, ma che l'INPGI aveva negato la liquidazione per mancanza di liquidità del Fondo e perché era intervenuto un accordo di rateizzazione fra FIEG e INPGI.

Con l'opposizione INPGI aveva resistito a tale pretesa precisando che il trattamento oggetto del giudizio non costituiva prestazione previdenziale di fonte legale, garantita nell'ordinamento, ma un trattamento di fonte contrattuale (art. 27 CCNG e relativi all. G ed L), alimentato esclusivamente con contribuzione a carico delle aziende datrici di lavoro e di cui INPGI – per convenzione – era ed è semplicemente il soggetto a cui era affidata la gestione del servizio di Cassa, limitatamente alle risorse in giacenza nel fondo stesso e senza alcuna "commistione" con il proprio patrimonio e le risorse finanziarie previdenziali (di natura pubblica), per legge destinate al pagamento delle pensioni in favore dei soggetti assicurati.

L'INPGI aveva infatti richiamato gli artt. 6 e 11 della Convenzione del Fondo Integrativo, in base ai quali le obbligazioni gravanti sul Fondo non possono esigersi dall'INPGI, che opera con il limite della liquidità presente in cassa; infatti il Fondo in questione opera con un sistema a ripartizione che non tiene conto della contribuzione versata, sistema che ha progressivamente eroso il patrimonio fino a giungere ad un costante saldo passivo negli ultimi anni.

Aveva dunque evidenziato che, in particolare nell'ultimo quinquennio, il Fondo *de quo* versava in uno stato di grave sofferenza, presentando un saldo passivo in Bilancio e che non vi erano liquidità giacenti per potere evadere immediatamente le domande presentate dai giornalisti aventi diritto; che l'INPGI stava provvedendo come mero gestore della cassa, ad erogare gli importi dovuti ai giornalisti pensionati che ne avessero fatto richiesta, sulla base della liquidità fornitagli mensilmente dalle aziende datrici di lavoro, premurandosi di evadere le singole domande secondo l'ordine temporale di arrivo e creando a tal fine una lista di attesa e contestualmente relazionando ogni mese alle parti sociali per promuovere iniziative di ricapitalizzazione del Fondo da parte delle aziende editoriali a ciò tenute.

Aveva altresì riferito che in effetti la FIEG e la FNSI si sono attivate in merito alla iniziativa dell'INPGI di anticipare al Fondo 37 milioni di euro prevedendo un successivo piano di ammortamento decennale a carico delle aziende; ma che il Ministero del Lavoro ha imposto la previa correzione dell'incapacità strutturale del Fondo. Per questo il 25.6.2014 è stato sottoscritto

un accordo collettivo, inserito nel nuovo CNLG, che prevede un regime transitorio nel quale vengono trattate con priorità le domande presentate entro il 31.7.2014, come quella di specie, ma con rateizzazione del dovuto.

La pretesa della ricorrente alla immediata esigibilità della somma azionata in monitorio era da considerarsi quindi, ad avviso dell'INPGI, del tutto infondata.

Aveva infine osservato che la somma ingiunta era al lordo e che non è dovuta alcuna rivalutazione.

Nel giudizio si era costituita l'INPGI, la quale aveva evidenziato che, in base agli accordi del 24.6.2014 e del 31.7.2014, i giornalisti che hanno presentato la domanda anteriormente al 31.7.2014, come l'opposto, mantengono il diritto alla provvidenza ed agli interessi moratori (nella misura del 5% annuo dalla domanda al 31.7.2014 e del 2% annuo dal 1.8.2014 all'effettivo pagamento).

Aveva poi argomentato che il Fondo non è un soggetto autonomo e che è invero l'INPGI a pagare le prestazioni, a ricevere le domande per le quali predispone i moduli; ed è responsabile per non avere vigilato sulla mancanza di liquidità, proprio in quanto amministratore e non mero gestore del Fondo, la cui colpa grave rende nulla la clausola di esonero dalla responsabilità ai sensi dell'art. 1229 c.c.

Aveva infine ricordato che nessun accordo collettivo può toccare i diritti quesiti dei lavoratori.

Era intervenuta, poi, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana aderendo alle argomentazioni dell'Istituto, argomentando sulle ragioni della sostanziale inesigibilità del credito azionato in monitorio (non potendo certamente l'INPGI farsi carico con la liquidità assicurata per il pagamento istituzionale delle pensioni).

Aveva evidenziato che il Regolamento attuativo degli accordi dell'estate 2014, approvato il 18.9.2014, prevede appunto che ai giornalisti che si trovano nelle condizioni dell'opposto venga erogata una prima *tranche* di euro 10.000,00 a gennaio 2015 e successive rate mensili fino a concorrenza dell'intero importo dovuto per dodici anni; e che il 11.2.2015 l'INPGI ha perfezionato la propria delibera n. 76/2014 rendendo operativo il finanziamento al Fondo per il superamento della crisi di liquidità.

Tali argomentazioni, a suffragio della tesi della inesigibilità del credito.

Il giudice ha accolto l'opposizione aderendo alla tesi dell'Istituto.

Con atto di appello regolarmente notificato, l'INPGI ha riproposto la propria ricostruzione dell'istituto della indennità "ex fissa"; anche l'INPGI e la FNSI si sono costituiti in questo grado.

All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa tramite il dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato.

Va premesso che la controversia che ci occupa è stata già affrontata in numerosi precedenti (nella massima parte di accoglimento delle tesi di INPGI che in questa sede si condividono e si richiamano) e che appare incontestato il diritto azionato in monitorio - e quindi la sussistenza dei requisiti soggettivi, che la giornalista ha maturato - alla liquidazione della indennità, anche nel *quantum*, disquisendosi piuttosto della esigibilità del credito e della sussistenza dell'obbligo, in capo ad INPGI di provvedere in ogni caso al versamento, a prescindere dalla disponibilità di fondi. Osserva il Collegio che il trattamento previdenziale invocato non è di origine legale obbligatoria ma ha fonte contrattuale, essendo prevista da apposito Accordo sottoscritto da FIEG e FNSI, richiamato dall'articolo 27 CCNLG, che prevede la costituzione di un fondo presso INPGI alimentato con versamenti effettuati dalle aziende editrici per l'erogazione a favore dei giornalisti che cessino il rapporto di lavoro, di un trattamento, appunto, integrativo previdenziale, mediante gestione speciale a cui corrisponde, ex art. 9 all. G, una contabilità separata (tanto che a tale Istituto viene riconosciuta la facoltà di addebito delle spese amministrative dal medesimo Istituto sostenute per la gestione delle prestazioni in questione a carico del medesimo fondo).

L'art. 11 del Regolamento per la gestione del Fondo prevede, in particolare, che "in relazione al regime di completa autonomia finanziaria del Fondo, l'INPGI è esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie e fino al momento della loro ricostituzione": ciò, oltre a costituire una chiara regolamentazione dell'autonomia patrimoniale del Fondo, costituisce altresì un invalicabile limite all'utilizzo, ai fini della erogazione della prestazione integrativa invocata, di risorse diverse da quelle provenienti dal Fondo stesso.

Da tali rilievi consegue che l'INPGI debba considerarsi quale mero gestore del servizio cassa per conto di terzi del detto fondo - e non titolare - come confermato dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 6 della Convenzione, inalterato dal verbale di accordo del giorno 8.6.94, il quale stabilisce la completa autonomia del fondo e l'insussistenza in capo ad INPGI di una obbligazione in proprio, riferita alla corresponsione della prestazione, come l'art. 11 u.c., del Regolamento per la gestione del fondo integrativo, il quale prevede l'esonero dall'obbligo di corresponsione della prestazione in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie.

il Fondo a cui fa capo la c.d. *ex fissa* costituisce pertanto una " gestione speciale " di fonte contrattuale collettiva (che trae disciplina dal CNLG nonché dalla Convenzione e dal Regolamento a cui il contratto collettivo rinvia espressamente); fondo che pertanto non fa capo all'INPGI ma che è stato istituito presso l'INPGI per la sola gestione del servizio cassa (per corrispondere ai giornalisti prestazioni previdenziali integrative) e pertanto con autonomia finanziaria e separatezza dei patrimoni, e ciò a tutela dell'intangibilità del patrimonio dell'INPGI vincolato nella destinazione al pagamento della previdenza obbligatoria di legge.

Non può quindi sostenersi (in base all'art. 9 del Regolamento del Fondo) che la prestazione possa essere effettuata il mese successivo a quello della domanda, comunque dovendosi considerare un accantonamento giacente in quanto tale norma regola i tempi della prestazione, ai sensi della convenzione, nella "normalità" e cioè qualora il Fondo disponga della liquidità necessaria e trovando il Regolamento attuazione ove, appunto, ricorrano le ipotesi previste dalla convenzione.

Il ruolo di INPGI, quindi, sostanzialmente è quello di raccogliere la liquidità – contributo mensile in percentuale sulle retribuzioni corrisposte ai giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato (articoli 1, 2 e 12 del Contratto nazionale di lavoro c.n.l.g) - fin dall'avvio del fondo e di versarla agli aventi diritto, e quindi di mero gestore contabile, mentre la mancata erogazione è stata causata dall'aumento dei pensionamenti e dalla conseguente carenza di liquidità in entrata ed INPGI non poteva che prevedere una erogazione in relazione ad una graduazione in base ad un criterio cronologico (in assenza di un aumento della contribuzione atta al finanziamento).

All'INPGI il comma 3 dell'art. 6 della Convenzione assegna di poi il compito di sorvegliare che la liquidità del Fondo sia adeguata alle necessità (e comunque mai inferiore al 10% dei contributi annui previsti) mentre il successivo comma 4 prevede che ove la liquidità scenda sotto la soglia del 10%, lo stesso ente gestore dovrà segnalarlo immediatamente agli enti stipulanti indicando la somma necessaria al reintegro; ancora, il successivo comma 5 prevede che, ove non si provveda entro due mesi al reintegro della liquidità, e l'Ente gestore fosse posto nell'impossibilità di provvedere a pagamenti in favore degli aventi diritto, il Fondo dovrà darsi carico del pagamento di interessi extralegali. In tale contesto quindi appare rafforzata anche la disposizione di cui al comma 6, secondo cui la indisponibilità finanziaria non legittima la richiesta di erogazione direttamente in capo al Fondo, il quale espressamente viene esonerato allo scopo (come nel caso previsto dall'art. 8, di irregolarità contributive da parte dei datori di lavoro di riferimento).

L'art. 6, comma 5 della Convenzione (assunta con verbale di accordo del 1994), già richiamato, inoltre conferma lo stretto legame fra liquidità e pagamento, con il riconoscimento degli interessi a ristoro del danno.

In base alle richiamate fonti che disciplinano le modalità di funzionamento del Fondo e l'erogazione della prestazione (Convenzione e Regolamento), emerge che i datori di lavoro sono tenuti al rispetto degli obblighi contributivi verso il fondo con riferimento alla globalità dei propri dipendenti (art. 8 Accordo collettivo del 1985) e il flusso di contribuzione che affluisce al fondo è, infatti, unitario e indiviso per ciascuna azienda; inoltre, la prestazione facente capo al Fondo viene determinata in base ad un sistema che non tiene conto della contribuzione effettivamente versata per ciascun giornalista (non è prevista infatti la costituzione di conti individuali per ciascun giornalista, né –

stante il versamento unitario di cui è detto - sarebbe possibile una rendicontazione in tal senso), ma calcola l'entità della prestazione solo ex post, (e cioè al momento della maturazione dei requisiti soggettivi per l'accesso alla prestazione) e lo fa in base ad un "moltiplicatore" di mensilità correlato alla qualifica ricoperta dal giornalista al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (vedi art. 4 Convenzione e art. 4 Regolamento). Ne consegue di tutta evidenza che il sistema di funzionamento del Fondo è di tipo a ripartizione, per cui l'entità della prestazione è determinata a valle e le somme vengono quantificate ed accantonate in bilancio (sotto la voce "passivo") solo al momento del pensionamento del giornalista e non già nel corso del rapporto di lavoro di ogni singolo giornalista con versamenti in tanti conti nominativi individuali.

Da quanto sopra consegue altresì che la misura delle prestazioni non è mai ragguagliata (in quanto sempre più elevata) rispetto a quanto invece versato dall'azienda e che pertanto il sistema è in equilibrio solo nel caso in cui i flussi contributivi in entrata (correlati al numero dei contratti di lavoro subordinato e agganciati alle relative dinamiche contributive) siano in continua crescita e/o comunque ragguagliati agli importi necessari per il pagamento delle prestazioni; determinandosi - in caso contrario - una situazione di sbilancio finanziario nel fondo in ragione della insufficienza delle liquidità correnti a soddisfare tutte domande di prestazione, con conseguente ritardo nei pagamenti in attesa della eventuale ricostituzione nel fondo delle necessarie liquidità.

Del tutto indimostrato, del resto, che sia esistente un accantonamento a nome del singolo giornalista *es* avente diritto alla indennità facente capo al fondo integrativo, mentre appare verosimile che il termine "accantonamento" utilizzato dal Regolamento non sia stato usato in senso tecnico, per definire un sistema a capitalizzazione (per ogni singolo lavoratore su un conto individuale) ma a ripartizione, per cui la contribuzione versata viene utilizzata e versata via via, mensilmente, per la erogazione del trattamento agli aventi diritto, secondo le disponibilità, sulla base dei criteri dell'art. 4 (il che per come sottolineato dall'Istituto ha peraltro determinato lo squilibrio fra le domande e la liquidità esistente e quindi si porrebbe a conferma di tale circostanza).

La tesi dell'accantonamento risulta peraltro smentita dal disposto dei commi 3 e 5, dell'art. 6 della Convenzione (... infatti, <<... al comma 3° la norma rapporta il calcolo della percentuale di liquidità che deve essere garantita "ai dati del bilancio preventivo" che tiene ovviamente conto di tutte le richieste di liquidazione preventivabili.>> mentre << Al comma 5° l'art. 6 prevede che "qualora, esperita tale segnalazione, la reintegrazione della liquidità non avvenga nel termine di due mesi e l'Ente gestore fosse posto nell'impossibilità di provvedere al pagamento di eventuali richieste di liquidazione del capitale nel frattempo presentate dai giornalisti aventi diritto o loro superstiti, il Fondo dovrà farsi carico del pagamento degli interessi calcolati nella misura del 5% annuo a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra". Il dettato contrattuale dunque individua

chiaramente la necessità di rapportare la disponibilità finanziaria del Fondo alla totalità delle prestazioni richieste ed erogabili ...>>.

Ancora più chiaro il comma 6 dell'art. 6 della Convenzione, che esonera espressamente il Fondo dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria.

Nei richiamati precedenti favorevoli all'Istituto è stato anche confermato che i ritardi nella erogazione della prestazione (lamentati dai ricorrenti) sono diretta conseguenza dello stato di illiquidità del fondo e che tale stato di illiquidità è determinato dallo squilibrio tra le entrate e l'aumento (imprevedibile) delle uscite conseguenti al massiccio ricorso ai prepensionamenti e ad una contrazione delle assunzioni per la perdurante crisi del settore. Squilibrio che non è governabile in un sistema a ripartizione - quale appunto quello a cui è improntato il Fondo de quo - secondo cui la prestazione va assolta non già mediante la riserva in precedenza costituita nei conti individuali, bensì mediante "ripartizione" delle entrate correnti.

Né può condividersi l'impostazione secondo cui la Convenzione integrerebbe un contratto a favore di terzo con conseguente assunzione da parte di INPGI di obbligazione diretta a carico del beneficiario e che l'esonero da responsabilità sarebbe comunque condizionato dalla prova della carenza di disponibilità finanziaria e della diligenza dell'Istituto nell'adempimento dei propri oneri gestionali, tra cui la segnalazione alle parti sociali di eventuali situazioni di illiquidità, statuendo la Convenzione stessa, in forza di accordo tra organizzazioni di categoria e con l'intervento di INPGI, quale chiamato alla gestione, con espressa esclusione di qualsiasi commissione con il proprio patrimonio e quindi con le risorse destinate alla previdenza obbligatoria.

La documentazione agli atti in ogni caso, evidenzia come l'Istituto non sia rimasto inerte quanto agli obblighi di segnalazione e/o vigilanza, avendo segnalato la carenza di liquidità ed essendosi attivato per risolvere il problema unitamente alle parti sociali ed ai Ministeri vigilanti); deve pertanto escludersi altresì che l'INPGI sia tenuto a corrispondere somme alla odierna appellante a titolo risarcitorio.

Sotto questo ultimo profilo, infatti, premesso che tale eventuale inerzia dell'INPGI nei propri compiti di vigilanza non comporterebbe comunque il sorgere di una obbligazione diretta in capo ai richiedenti e a carico dell'Istituto, bensì al più una responsabilità risarcitoria di questi azionabile dalle parti stipulanti, va soggiunto che nel caso di specie l'inerzia deve escludersi.

Invero, come risulta dalla documentazione in atti, l'Inpgi ha provveduto a segnalare mensilmente - e quindi sistematicamente - alle Organizzazioni Sindacali la crisi di liquidità del Fondo, evidenziando l'insufficienza dell'aliquota contributiva (art. 6, comma 1 Convenzione), per fronteggiare le prestazioni garantite: sono in atti le relazioni mensili ed è accertato, sulla scorta della documentazione depositata da opponente ed interveniente, che l'Istituto abbia partecipato

attivamente con le parti sociali alle iniziative per il ripianamento sollecitate dal Ministero del Lavoro.

La illiquidità del Fondo dipendeva peraltro da una " incapienza strutturale ", ossia dalla incapacità insita nel meccanismo di operatività (a ripartizione e con prestazione definita) a far fronte a concentrazioni non prevedibili e non programmabili di risoluzioni dei rapporto di lavoro e quindi di domande volte ad ottenere la prestazione oggetto di giudizio.

Non vi è, pertanto, alcuno spazio per l'operatività dell'art. 1229 c.c. in materia di nullità della clausola di esonero da responsabilità in caso di colpa grave.

Né può parlarsi di diritti quesiti, trattandosi di regolamentazione - favorevole al lavoratore - di fonte collettiva, poi modificata, per ragioni già evincibili dalla disciplina istitutiva del Fondo, dagli accordi del 2014, di pari grado, osservandosi peraltro che l'odierno opposto non ha nemmeno allegato di non avere appartenuto ad alcuna delle associazioni stipulanti.

Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto provato dall'INPGI il dedotto fatto impeditivo del pagamento della prestazione, ossia la perdurante carenza di liquidità nel Fondo. E ciò in quanto la documentazione prodotta in atti sarebbe inidonea a provare tale circostanza. Nelle note conclusive viene allegata a supporto la sentenza n. 408/2018 di questa Corte dalla quale, però, motivatamente questo Collegio si discosta anche in quanto, in quella fattispecie, vi era un profilo di tardività della difesa dell'Istituto, che qui manca.

Una volta ribadito, infatti, che il sistema di funzionamento del Fondo è di tipo a ripartizione e che non vi è uno specifico accantonamento per ciascun giornalista, si rileva che la contestazione sulla mancata prova dello stato di illiquidità del fondo è contraddetta dalla documentazione in atti dalla quale risulta che , alla data di presentazione della domanda da parte dell'appellante -19.06.2012 (cfr. doc. 5 del fasc I° grado INPGI) - il fondo versava in uno stato di evidente e perdurante crisi di liquidità, già insufficiente a soddisfare le 835 domande presentate precedentemente alla sua e alle quali, quindi, quella della ricorrente si aggiungeva.

Lo si evince dalle rendicontazioni mensili effettuate dall'INPGI per rendere le Parti Sociali puntualmente edotte ed aggiornate sullo stato di liquidità del fondo e sull'andamento finanziario dello stesso.

Tra dette dichiarazioni vi sono anche quelle riferite al mesi di giugno e luglio 2012 (data della domanda della : di maturazione del diritto alla prestazione), da cui si evince con chiarezza che, a quella data, vi era un grave stato di illiquidità del fondo. Dalla rendicontazione di giugno 2012 risultano infatti inevase n. 835 domande comportanti un impegno di spesa di € 71.064.980,56= e si segnalava inoltre ad opera dell'INPGI che con il flusso di cassa acquisito dal gennaio del medesimo anno 2012 a tutto giugno 2012 (flusso pari a complessivi € 6.274.106,42) si

erano potute evadere solo 76 domande (riferite ovviamente ad anni pregressi e rimaste in attesa). Il che evidentemente è più che sufficiente a dimostrare, con puntualità e nel dettaglio, lo stato di incapacità del fondo a soddisfare tempestivamente la domanda della - domanda che, quindi, nel mese di giugno 2012 (si veda comunicazione Inpgi di giugno dello stesso anno - doc.6 che qui si riporta per facilità di consultazione) si aggiungeva ad altre 835 precedenti domande che ancora non avevano potuto trovare soddisfazione con l'insufficiente afflusso di contribuzione al fondo ad opera delle aziende datrici di lavoro e che quindi rimanevano in attesa di pagamento.

Lo stato di illiquidità emerge poi pianamente dai bilanci degli anni 2012 e 2013.

Lo stesso Accordo FIEG - FNSI del 24.6.2014 (doc. 12 del fascicolo dell'opp.ne) ha quale presupposto proprio lo stato di grave illiquidità del Fondo che non permetteva più di onorare in tempi ragionevoli le obbligazioni assunte in sede negoziale, e il suo fine è stato quindi quello di superare tale situazione di grave crisi finanziaria (ponendo il Fondo in liquidazione e garantendo nel contempo il pagamento delle prestazioni attese per coloro che avevano già presentato la domanda).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con riferimento ai valori minimi di cui al DM 10.3.2014 e nei confronti di entrambi gli appellati.

Deve correggersi con la presente sentenza l'epigrafe del dispositivo che, per mero errore materiale, non contempla fra le parti la Federazione Nazionale della stampa Italiana e, nella parte dispositiva, non contempla la condanna alle spese dell'appellante nei riguardi della FNSI, dovendosi anche in tal caso applicare il principio di soccombenza: di tal che, laddove è scritto "in favore della parte appellata" deve intendersi scritto "in favore di ciascuna delle parti appellate".

P.Q.M.

- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso in favore di ciascuna delle parti appellate delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 12 settembre 2018

Il Giudice estensore

Maria Giulia Cosentino

Maria Giulia Cosentino

Il Presidente

Flavia Perra

Flavia Perra

R.G. 3733/2015

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il 25 SET 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza

Maria Baldanza

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza